

(N. 1110)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei senatori VIGIANI, MENGHI e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1950

Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 marzo 1950, n. 114, ha prorogato al 30 giugno 1950 il termine già fissato al 31 dicembre 1949 entro il quale le società cooperative devono adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Alla stessa data venne fissato il termine entro il quale le cooperative preesistenti alla detta legge hanno l'obbligo di richiedere la loro iscrizione nei registri prefettizi. Purtroppo, però, l'esperienza ha dimostrato che molte cooperative non hanno ancora provveduto agli adempimenti disposti dagli articoli 1 e 2 della legge 13 marzo 1950, n. 114.

Date le gravi conseguenze che discendono dalla inosservanza di tali adempimenti, si ritiene assolutamente necessario concedere alle cooperative un ulteriore termine tanto più che la legge 13 marzo 1950, n. 114, fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1950, e cioè soltanto un mese e mezzo prima del 30 giugno dello stesso anno, sicchè poche cooperative hanno potuto provvedere agli adeguamenti nelle assemblee ordinarie annuali, essendo state queste indette precedentemente alla pubblicazione della legge.

In considerazione di quanto sopra, confidiamo che la proposta di legge sarà da voi favorevolmente accolta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1950 stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 13 marzo 1950, n. 114, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.